



COMUNE DI MEZZANEGO
Provincia di Genova

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 25/06/2014

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/07/2015

Entrato in vigore in data 01/01/2014

INDICE

- CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE “IUC” (Imposta unica comunale);

- CAPITOLO 2

REGOLAMENTO COMPONENTE “IMU” (Imposta municipale propria);

- CAPITOLO 3

REGOLAMENTO COMPONENTE “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili);

- CAPITOLO 4

REGOLAMENTO COMPONENTE “TARI” (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi allo smaltimento di gestione dei rifiuti);

CAPITOLO 1

DISCIPLINA GENERALE “IUC” (Imposta unica comunale)

Art. 1 – Disciplina dell’imposta unica comunale “IUC”;

Art. 2 – Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote dell’imposta unica comunale “IUC”;

Art. 3 – Modalità e scadenze di versamento;

Art. 4 – Riscossione;

Art. 5 – Funzionario responsabile del tributo;

Art. 6 – Accertamento.

Art. 1

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Mezzanego, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147;
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti;
3. L'imposta Unica Comunale, di seguito denominata "IUC", si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC, di seguito regolamentata, si articola in due componenti:

a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (**IMU**), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:

- nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;

- nella tassa sui rifiuti (**TARI**), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

4. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TASI:

- l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- la disciplina delle riduzioni e/o esenzioni.

b) per quanto riguarda la TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni e/o esenzioni tariffarie.

Art. 2

TERMINI E MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E ALIQUOTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

1. Il Consiglio Comunale è tenuto ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) le aliquote IMU;
 - b) le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati;
 - c) le tariffe TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso.

Art. 3

MODALITA' E SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce, con apposita delibera di Consiglio Comunale, il numero e le scadenze di pagamento del tributo TASI e TARI dell'imposta unica comunale.

Art. 4

RISCOSSIONE

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune.

Art. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno cinque giorni.

Art. 6

ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

CAPITOLO 2 DEL REGOLAMENTO IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25/06/2014,
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/07/2015)*

- Art. 1 – Oggetto del regolamento*
- Art. 2 – Presupposto dell'imposta*
- Art. 3 – Esenzioni*
- Art. 4 – Determinazione delle aliquote e dell'imposta*
- Art. 5 – Base imponibile*
- Art. 6 – Soggetti attivi*
- Art. 7 – Soggetti passivi*
- Art. 8 – Definizione di fabbricato*
- Art. 9 – Unità immobiliare adibita ad abitazione principale*
- Art. 10 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili*
- Art. 11 – Base imponibile delle aree fabbricabili*
- Art. 12 - Versamenti*
- Art. 13 – Rimborsi e compensazioni*
- Art. 14 – Dichiarazione*
- Art. 15 – Accertamento e liquidazione dell'imposta*
- Art. 16 – Riscossione coattiva*
- Art. 17 – Sanzioni e interessi*
- Art. 18 – Contenzioso*
- Art. 19 – Funzionario responsabile*
- Art. 20 – Rinvio*
- Art. 21 – Entrata in vigore*

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Mezzanego dell'imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 201/2011 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 23/2011.
3. il presente regolamento tiene conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante l'IMU, con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014.
4. Il presente regolamento tiene conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n.54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 2013, per le disposizioni applicabili a far data dal 1 gennaio 2014.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Mezzanego.

ART. 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricoli di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 3

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, le fattispecie disciplinate dall' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, e precisamente: gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b),c), d), e), f), h), ed i) del decreto legislativo n. 504 del 1992.

3. Sono, altresì esenti fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
4. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
5. A decorrere dal 1 gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. A tal proposito per l'applicazione della predetta esenzione, i richiedenti devono presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio di tale destinazione, la dichiarazione IMU con l'indicazione esatta degli identificativi catastali degli immobili cui il beneficio si applica.
6. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera

prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 4

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata con le modalità previste dalla normativa vigente, tenuto conto inoltre dal regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. Il diritto all'eventuale aliquota agevolata si rileva dalla dichiarazione IMU e/o da autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o, in mancanza, da altra idonea documentazione, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma n. 677 art.1 della legge 27.12.2013 n.147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ART. 5

BASE IMPONIBILE

1. Per i fabbricati iscritti in Catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, ai sensi dell'art. 3 comma 48 della L.662 del 23/12/1996, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4 del D.L. 201 del 06/12/2011, convertito dalla L.214 del 22/12/2011.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.
3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, così come definita in base agli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

ART. 6

SOGGETTI ATTIVI

1. I soggetti attivi dell'imposta sono il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto di imposizione, e lo Stato al quale è riservato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D), ad esclusione della categoria D/10 esente dall'imposta a far data dal 1 gennaio 2014, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D) posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Mezzanego viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 7

SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli così come individuati dall'art. 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero :
 - a) i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.
4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture

contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ART. 8

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
- 4 Per quanto non espresso nel presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 9

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2 - C/6 - C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/IUC originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

3. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.
4. La detrazione o riduzione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
5. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione o la riduzione spetta a ciascuno di essi o in parti uguali o proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
6. Si considerano abitazione principale ai fini della sola detrazione di euro 200,00 :
 - a) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.
7. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.
8. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni ed assimilazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU/IUC e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro la scadenza del versamento della 1° rata;
9. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa come definita nel presente articolo, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ART. 10

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è

accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria; si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitino di interventi di restauri e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31 comma 1 lett. c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti o fatiscenti. A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 13 comma 3 del DL 201/2011, si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o a persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o a persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni.
3. Il comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale o mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati. Si precisa altresì che, a seguito di detta attestazione qualsiasi intervento sull'immobile in oggetto atto a ripristinare le condizioni di abitabilità ed agibilità del manufatto, autorizzato dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo la vigente normativa in materia edilizia, sarà soggetto alla corresponsione del relativo contributo di costruzione.

ART. 11

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al vigente strumento urbanistico.
2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 12

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.
3. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante apposito Modello F24 oppure bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
5. L'imposta non è dovuta qualora essa sia inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 13

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
3. Non è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito.

ART. 14

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

ART. 15

ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
3. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta erariale svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia superiore ad € 12,00, considerata sia la quota comunale che la quota statale qualora prevista.

ART. 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
- b) in proprio dal Comune mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 “ingiunzione fiscale” e successiva procedura esecutiva e ciò anche per il tramite di idoneo studio legale officiato con mandato e/o convenzione.
Ogni spesa derivante e/o conseguente all’attivazione delle predette procedure verrà posta a carico del contribuente insolvente.

ART. 17

SANZIONI E INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del Regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:
 - a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i;
 - b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i;
 - c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ART. 18

CONTENZIOSO

1. Contro l’avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l’istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ART. 19

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ART. 20

RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, alla legge 27 dicembre 2013 n.147, alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente” ed ai regolamenti vigenti, oltre a tutte le altre disposizioni normative comunque applicabili all'imposta e tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 3 DEL REGOLAMENTO IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI
(TASI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25/06/2014,
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/07/2015)*

aggiornato a:

- *decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)*
 - *decreto legge 9 giugno 2014, n. 88*

Art. 1 - Presupposto dell'imposta

Art. 2 - Esclusioni

Art. 3 - Soggetti passivi

Art. 4 - Base imponibile

Art. 5 - Determinazione delle aliquote

Art. 6 - Soggetto attivo

Art. 7 - Detrazioni - riduzioni - esenzioni

Art. 8 - Indicazione analitica servizi indivisibili

Art. 9 - Dichiarazioni

Art. 10 - Definizione di fabbricato

Art. 11 - Unità immobiliare adibita ad abitazione principale

Art. 12 - Base imponibile aree fabbricabili

Art. 13 - Modalità di versamento

Art. 14 - Scadenze di versamento

Art. 15 - Somme di modesto ammontare

Art. 16 - Riscossione

Art. 17 - Funzionario responsabile del tributo

Art. 18 - Accertamento

Art. 19 - Riscossione coattiva

Art. 20 - Rimborsi

Art. 21 - Entrata in vigore

ART. 1

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del d.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui ai commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

ART. 2

ESCLUSIONI

4. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.1. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale si stabiliscono le modalità di versamento dell'ammontare dovuto.

ART. 4

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi.
2. Ai fini della determinazione della Tasi trovano applicazione:
 - le riduzioni al 50% della base imponibile IMU previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 a favore dei fabbricati inagibili o inabilitabili e dei fabbricati di interesse storico;
 - la finzione giuridica di non edificabilità dei suoli prevista dall'articolo 2, comma 1, del d.Lgs. n. 504/1992 a favore dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola che possiedono e coltivano direttamente il fondo.
3. Per i fabbricati privi di rendita catastale si assume ai fini della determinazione del tributo la rendita presunta determinata avendo a riferimento i fabbricati similari. Il tributo determinato in base alla rendita presunta deve intendersi versato a titolo di acconto e sarà sottoposto a conguaglio positivo o negativo con riferimento ai cinque anni precedenti la data di attribuzione della rendita definitiva. Il conguaglio è disposto dal comune entro il termine prescrizione per l'esercizio dell'attività di accertamento.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per il 2014, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un

ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile;

5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 6

SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della IUC è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

ART. 7

DETRAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di detrazioni, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:

A. PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

- a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

B. PER FIGLI DIMORANTI ABITUALMENTE E RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE NELL'UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI PROPRIETÀ DEL POSSESSORE:

b1) Per ciascun figlio/a del possessore, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà del possessore e della quale risulti intestatario della scheda anagrafica.

C. PER AIRE (cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero):

c1) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 5, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) smi.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.
4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art.1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 - 2, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 8

INDICAZIONE ANALITICA SERVIZI INDIVISIBILI

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 9

DICHIARAZIONI

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

ART. 10

DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.
- 4 Per quanto non espresso nel presente regolamento restano ferme le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

ART. 11

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2 - C/6 - C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune, apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

ART. 12

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base al vigente strumento urbanistico.

2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 13

MODALITA' DI VERSAMENTO

1. Il versamento è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

ART. 14

SCADENZE DI VERSAMENTO

1. Il comune stabilisce, con apposita delibera, il numero e le scadenze di pagamento della componente TASI.

ART. 15

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 5 euro per anno d'imposta.

ART. 16

RISCOSSIONE

1. La componente TASI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile.

ART. 17

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 18

ACCERTAMENTO

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile;
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 9, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500;
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi;
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.

ART. 19

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;

- 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
- 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - b) in proprio dal Comune mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 “ingiunzione fiscale” e successiva procedura esecutiva e ciò anche per il tramite di idoneo studio legale officiato con mandato e/o convenzione.
- Ogni spesa derivante e/o conseguente all’attivazione delle predette procedure verrà posta a carico del contribuente insolvente.

ART. 20

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l’imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Le somme devono essere liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dall’articolo 15 comma 1.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2014.

CAPITOLO 4 DEL REGOLAMENTO IUC

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI ALLO SMALTIMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI)

(art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147)

*(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 in data 25/06/2014,
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 28/07/2015)*

aggiornato a:

decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, (convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68)

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Art. 3 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4 – Presupposto oggettivo e soggetto passivo

Art. 5 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

Art. 6 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo

Art. 7 – Esclusione dall'obbligo di conferimento

Art. 8 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Art. 9 – Locali ed aree con produzione di rifiuti speciali

TITOLO III – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Art. 10 – Composizione e determinazione della componente TARI e delle tariffe

Art. 11 – Piano finanziario

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

Art. 14 – Determinazione della superficie imponibile

Art. 15 – Aree di pertinenze di utenze non domestiche

Art. 16 – Tributo per le istituzioni scolastiche

TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI

UTENZA

Art. 17 – Utenze domestiche

Art. 18 – Classificazione utenze domestiche

Art. 19 – Utenze non domestiche

Art. 20 – Classificazione utenze non domestiche

Art. 21 – Tributo giornaliero

Art. 22 – Tributo provinciale

TITOLO V – AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 23 – Agevolazioni e riduzioni

TITOLO VI – MODALITA' GESTIONALI

Art. 24 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Art. 25 – Riscossione

Art. 26 – Rimborsi e arrotondamenti

Art. 27 – Funzionario responsabile

Art. 28 – Somme di modesto ammontare

Art. 29 – Accertamento

Art. 30 – Sanzioni

Art. 31 – Riscossione coattiva

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 – Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 33 – Clausola di adeguamento

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
4. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), ed e) del presente comma.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di MEZZANEGO è soggetto attivo dell'obbligazione tributaria disciplinata dal presente regolamento, per tutti gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.
2. La prevalenza dell'immobile ricadente nel Comune di Mezzanego viene intesa per una quota parte non inferiore al 50% della superficie dell'immobile.
3. Nel caso di variazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, limitatamente alla quota comunale dell'imposta, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risulta ubicato l'immobile al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

TITOLO II

PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4

PRESUPPOSTO OGGETTIVO E SOGGETTO PASSIVO

1. Presupposto della componente "TARI" è il possesso o la detenzioni a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi

restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. La mancata utilizzazione del servizio non comporta alcun esonero o riduzione del tributo.
3. Sono soggette alla categoria 04 (vedi utenze non domestiche, successivo art. 19 comma 2) le seguenti tipologie:
 - a) le utenze domestiche con presenza di arredo e non collegate a servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica;
 - b) le utenze non domestiche momentaneamente non attive, ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze e dalla assenza di atti autorizzativi).
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, relativamente a tale superficie, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a. locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e privi di arredamento;
- Gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto, e dei locali utilizzati per l'attività non strettamente connesse al culto stesso;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto
- b. aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 7

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 8

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare soggetti al tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le aree non accessibili e/o intercluse da stabile recinzione;
 - c) le aree abbandonate e comunque in condizioni tali da evidenziarne il mancato utilizzo;
 - d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - e) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio
 - f) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.

ART. 9

LOCALI ED AREE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio si applica una riduzione del 20%.
3. Per fruire dell'esclusione o riduzione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò

abilitate (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

TITOLO III

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

ART. 10

COMPOSIZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPONENTE TARI E DELLE TARIFFE

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore
3. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 1 art. 5 del presente Regolamento.
4. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
5. La quota del tributo destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti (di seguito denominata "tariffa") è composta :
 - a) da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;

- b) da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
6. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
7. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani.

ART. 11

PIANO FINANZIARIO

1. I costi per la gestione del servizio relativo alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso .
2. Sulla base del piano finanziario sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio.

ART. 12

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa relativa alle utenze domestiche è rapportata alla superficie di ogni categoria di dette utenze, come individuate dal regolamento di cui all'art. 14, comma 12, D.L. 201/2011, sulla scorta del numero dei componenti il nucleo familiare risultante al 1° Gennaio di ogni anno dai registri anagrafici, corretta per uno specifico coefficiente di adattamento.
2. La quota variabile della tariffa è rapportata alla quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche, in relazione alle predette categorie di utenze, opportunamente corretta con specifici coefficienti di adattamento.

ART. 13

CALCOLO DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise in categorie omogenee, sulla base della quantità potenziale di produzione del rifiuto connesso alla tipologia di attività.
2. Per le utenze non domestiche, la quota fissa della tariffa è determinata rapportando i costi alla superficie di ogni categoria, adattata in base a specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produzione del rifiuto.
3. La quota variabile della tariffa delle utenze dei precedenti commi, è calcolata in rapporto alla quantità di rifiuti prodotta, attribuita alle diverse tipologie di attività, applicando un opportuno coefficiente di adattamento.

ART. 14

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sulla base dei criteri determinati con il presente regolamento.
2. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini TARSU.
3. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a notificare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
4. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione del tributo, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, è pari a quella calpestabile (intendendo come tale, la superficie misurata sul filo interno dei muri), con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. Per le aree scoperte, ad esclusione di quelle pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, la superficie è misurata sul perimetro delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono.

7. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 15

AREE DI PERTINENZA DI UTENZE NON DOMESTICHE

1. Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito allo stesso, in base alle planimetrie catastali.
2. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
3. Alle aree ed ai locali di pertinenza, viene applicata la tariffa vigente per la classe di appartenenza dell'insediamento principale.

ART. 16

TRIBUTO PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Per quanto concerne la determinazione del tributo relativamente alle istituzioni scolastiche, continuano ad essere applicate le disposizioni di cui all'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

CAPO IV

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE E DELLE CATEGORIE DI UTENZA

ART. 17

UTENZE DOMESTICHE

1. Per utenza domestica si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. La tariffa delle utenze domestiche è rapportata sia alla superficie dei predetti fabbricati, sia al numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultante dai registri anagrafici comunali;
3. Per le utenze domestiche la componente TARI è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
4. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Devono comunque essere dichiarate le persone che

non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad esempio le colf, badanti, ecc. che dimorano presso la famiglia.

5. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
6. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi (per le quali non risulta altra persona residente) dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell'immobile, verrà conteggiato presuntivamente un numero di tre componenti.
9. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento di cui all'articolo 26, comma 1, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 18

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare. In particolare l'ultima categoria include, in maniera residuale, sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con più di sei componenti.

UTENZE DOMESTICHE	
CAT. 1	Nucleo da 1
CAT. 2	Nucleo da 2
CAT. 3	Nucleo da 3
CAT. 4	Nucleo da 4
CAT. 5	Nucleo da 5
CAT. 6	Nucleo da 6 o oltre

ART. 19

UTENZE NON DOMESTICHE

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base di quanto disposto dal DPR 27/04/1999, n. 158.
2. Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

ART. 20

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono classificate in categorie omogenee sulla base della potenzialità di produrre rifiuto.
2. In particolare vengono assunte le categorie previste dal D.P.R. n. 158/99, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, sotto riportato:

CLASSI DI ATTIVITA' DELLE UTENZE NON DOMESTICHE PER COMUNI < 5000 ABITANTI		
N.	ATTIVITA (D.P.R. 158/99)	ATTIVITA' SIMILARI (non espressamente previste dal D.P.R. 158/99)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	Circoli
2	Campeggi, distributori di carburante	
3	Stabilimenti balneari	impianti sportivi, palestre
4	Esposizioni, autosaloni	Magazzini, autorimesse
5	Alberghi con ristorazione	Agriturismi
6	Alberghi senza ristorazione	Affittacamere, pensioni, bed & breakfast
7	Case di cura e riposo	Cliniche, collegi, enti pubblici
8	Uffici, agenzie, studi professionali	Ambulatori medici e veterinari
9	Banche e istituti di credito	
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	
11	Edicola, farmacia, tabacchi, plurilicenze	
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista,	

	parrucchiere)	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	gommista
14	Attività industriali con capannoni di produzione	
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	Birrerie, mense
17	Bar, caffè, pasticceria	gelaterie
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	
21	Discoteche, night club	Sale da ballo, sale giochi

ART. 21

TRIBUTO GIORNALIERO

1. E' istituito il tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuto, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
(Si precisa che per feste e sagre verrà considerata la tariffa relativa ai ristoranti).
4. La misura della tariffa giornaliera è ottenuta suddividendo la tariffa annuale, riferita alla categoria di riferimento, per i giorni dell'anno (365) e maggiorando il risultato del 50 %.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative al tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 21.
7. In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

ART. 22

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della componente TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

CAPO V

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

ART. 23

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e variabile della tariffa del tributo, con effetto dal giorno di ritiro della compostiera a seguito di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non mutino le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Le utenze non domestiche che dimostrano di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio si applica una riduzione del 20%.
3. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva potenziale di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno calcolata quale moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata

documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Ai sensi del comma 20 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
7. Il comune stabilisce, con apposita delibera di Consiglio Comunale, in fase di determinazione delle tariffe per anno di riferimento, eventuali ulteriori riduzioni e/o agevolazioni tra quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) .
8. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
9. Alle agevolazioni, di cui ai precedenti comma 7-8, stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.

CAPO VI
MODALITA' GESTIONALI

ART. 24

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune.
3. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo dovuto.
5. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione o possesso dei locali ed aree, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione entro 90 giorni che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
6. Nel caso di emigrazione di nucleo familiare non proprietario dell'immobile all'interno o verso altro Comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di dichiarazione di cui al comma 1. Da quella data il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Non è necessario effettuare alcuna denuncia se non vi sono variazioni rispetto a quanto dichiarato ai fini della TARSU, in vigore fino al 31/12/2012.

ART. 25

RISCOSSIONE

1. Il comune riscuote il tributo della componente TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice gli inviti di pagamento.
2. Il comune stabilisce, con apposita delibera, il numero e le scadenze di pagamento.
3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 30, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
6. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

ART. 26

RIMBORSI E ARROTONDAMENTI

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare, a richiesta del contribuente, quanto indebitamente introitato entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge 296/2006.

ART. 27

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Al fine della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario può inviare questionari, richiedere informazioni, dati e notizie e disporre l'accesso ai locali assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 5 giorni. In caso di mancata collaborazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici.

ART. 28

SOMME DI MODESTO AMMONTARE

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, l. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12 euro per anno d'imposta.

ART. 29

ACCERTAMENTO

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.
2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

ART. 30

SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n.472.

ART. 31

RISCOSSIONE COATTIVA

2. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
- 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata.

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termine sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- c) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo) ;
 - d) in proprio dal Comune mediante ingiunzione di pagamento secondo la procedura di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 “ingiunzione fiscale” e successiva procedura esecutiva e ciò anche per il tramite di idoneo studio legale officiato con mandato e/o convenzione.
- Ogni spesa derivante e/o conseguente all'attivazione delle predette procedure verrà posta a carico del contribuente insolvente.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 32

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

ART. 33

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.